Tra

l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Bergamo, rappresentata dal Presidente Dott.
 Paolo Ferretti, assistito dalla delegazione

е

le Organizzazioni Sindacali provinciali della Provincia di Bergamo, in ordine alfabetico,

- la Federazione Italiana Provinciale lavoratori edili affini e del legno FeNEAL/UIL, rappresentata dal Segretario sig. Duilio Magno e dai componenti la Segreteria;
- il Sindacato Lavoratori dell'Edilizia aderente alla Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini FILCA/CISL, rappresentato dal Segretario signor Battista Villa e dai componenti la Segreteria;
- la Federazione Provinciale Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie affini ed estrattive FILLEA/CGIL, rappresentata dal Segretario signor Alessandro Fusini e dai componenti la Segreteria;

visti

- l'art. 38 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 20 maggio 2004;
- l'Accordo Sindacale Nazionale del 23 marzo 2006

si conviene quanto segue

per la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, da valere nella Provincia di Bergamo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 20 maggio 2004 e per i lavoratori da esse dipendenti secondo quanto previsto nella PREMESSA del medesimo contratto.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI AMBITO TERRITORIALE

In considerazione del rilevante ruolo svolto dagli Rist nelle aziende presso le quali gli stessi operano nell'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza si concorda sulla necessità di una intensificazione della loro azione nelle imprese che occupano sino a 15 dipendenti.

A tal fine si ritiene necessario che:

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ars, nel predisporre il piano generale dell'attività dei RIst da valere per l'anno civile successivo, nel quale sono inseriti i programmi di attività dei singoli RIst, con i relativi costi, proceda ad una maggiore è più puntuale programmazione dell'attività dei singoli RLST.

Inoltre l'Ars, oltre alla programmazione delle modalità di esecuzione dei compiti e delle funzioni proprie dei Rist, definirà le misure di protezione e di promozione della sicurezza alle

Sile

J.

quali si intende, anno per anno, portare particolare attenzione attraverso l'azione che gli stessi Rlst svolgono a favore delle imprese operanti nella zona di volta in volta loro assegnate.

2. Il Cpt, consultato l'ARS, verifichi se vi sia la necessità di svolgere una formazione aggiuntiva a favore sia dei Rlsa che dei Rlst.

Nel corso di questa indagine il Cpt dovrà individuare anche gli specifici temi sui quali si debba sviiuppare l'attività formativa aggiuntiva e formulare, se del caso, una proposta di programma formativo.

L'indagine esplorativa deve essere presentata dal Cpt alle Parti sottoscritte entro il 31.12.2006, affinché queste, considerato quanto emerge dalla ricerca compiuta, valutino se adottare a favore dei soggetti sopra indicati azioni formative specifiche.

CPT E SCUOLA EDILE

Il Comitato Paritetico Territoriale e la Scuola Edile sono chiamate ad individuare ed intensificare la comune programmazione e realizzazione nel campo della formazione sulla sicurezza.

Il Comitato Paritetico Territoriale e la Scuola Edile sono quindi invitati a realizzare azioni formative, anche per mezzo di interventi formativi diretti nei cantieri, promuovendo e realizzando attività formative specifiche sulla sicurezza, intervenendo su quelle tipologie lavorative che gli enti predetti ritengano prioritari.

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

La possibile ed eventuale entità dell'elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell'art. 38 e all'art. 46 del CCNL 20 maggio 2004, da valere dal 01.07.2006 al 31 agosto 2007 sarà determinata dalle variazioni percentuali degli indicatori individuati nell'allegato 1) al presente accordo, del quale forma parte integrante. L'entità dell'elemento economico territoriale non potrà comunque essere superiore alla misura massima del 3% definita dal punto 1 del terzo paragrafo dell'accordo sindaçale nazionale 23 marzo 2006.

La possibile ed eventuale entità dell'elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell'art. 38 e all'art. 46 del CCNL 20 maggio 2004, da valere per il periodi successivi al 31 agosto 2007 sarà determinata dalle variazioni percentuali degli indicatori individuati nell'allegato 2) al presente accordo, del quale forma parte integrante. L'entità dell'elemento economico territoriale non potrà comunque essere superiore alla ulteriore misura massima del 4% definita dal punto I del terzo paragrafo dell'accordo sindacale nazionale 23 marzo 2006.

Blilee

ne

Le tabelle allegate al presente accordo determinano l'elemento economico territoriale con riferimento al III livello. Per gli altri livelli l'elemento economico territoriale viene determinato per mezzo della parametrazione prevista dal CCNL.

Quindi, per gli anni 2006 e 2007, gli importi massimi definiti in via presuntiva, sulla base degli indicatori considerati, sono i seguenti:

	Dal 01.07.2006		Dal 01.09.2007	
	Orario	mensile	orario	mensile
Quadri e impiegati di 1^ super		35,92		83,81
Impiegati di 1 [^]		32,32		75,42
Impiegati di 2 [^]		26,94		62,85
Impiegati ed operai di quarto livello	0,15	25,14	0,34	58,66
Impiegati di 3 ⁿ ed operal specializzati	0,14	23,34	0,32	54,47
Impiegati di 4 [^] ed operai qualificati	0,12	21,01	- 0,28	49,02
Impiegati di 4 [^] l° impiego ed op comuni	0,10	17,96	0,24	41,90
Custodi, portinai, fattorini	0,09		0,21	
Custodi, portinai, guardiani(con alloggio)	0,08		0,19	

Le parti concordano che gli importi in atto al 30.06.2006 dell'elemento economico territoriale sono conglobati dal 01.07.2006 nell'indennità territoriale di settore per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati.

ASSISTENZE

Nell'ambito dell'attuazione dell'istituto della trasferta come previsto dall'accordo nazionale del 23 marzo 2006, le Parti sottoscritte si impegnano ad attivarsi presso le proprie rappresentanze regionali affinché si realizzi il necessario processo di omogeneizzazione delle prestazioni extracontrattuali e delle relative contribuzioni.

Le parti sottoscritte si impegnano a definire entro il 30 settembre 2006 un'assistenza per l'erogazione di un sussidio a favore dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile per il periodo di carenza malattia. Tale sussidio, la cui entità ci si riserva di definire successivamente, sarà erogato solo agli operai che nei dodici mesi precedenti l'evento di malattia oggetto dell'assistenza non abbiano avuto più di tre eventi di malattia.

MENSA OPERAL

A decorrere dal 01.07.2006 l'indennità sostitutiva di mensa di cui al 6° comma dell'art.6 del CCPL 24 ottobre 2002del medesimo articolo viene fissata in Euro: 6,00 giornaliere. Detta indennità passerà ad € 6,80 giornaliere dal 01.01.2008.

Polile

N.

INDENNITÀ DI TRASPORTO OPERAI

L'indennità di trasporto di cui all'art. 7 del CCPL 24 ottobre 2002 viene fissata a decorrere dal 01.07.2006 in euro 1,84 giornaliere. Detta indennità passerà ad € 2,08 giornaliere a decorrere dal 01.01.2008.

INDENNITÀ DI MENSA IMPIEGATI

A decorrere dal 01.07.2006 la misura dell'indennità sostitutiva di mensa prevista dall'art. 24 del CCPL 24 ottobre 2002 è stabilita in Euro 115,00 mensili. Detta indennità passerà ad € 130,00 mensili a decorrere dal 01.01.2008

INDENNITÀ TRASPORTO IMPIEGATI

A decorrere dal 01.07.2006 la misura dell'indennità trasporto prevista dall'art. 25 del CCPL 24 ottobre 2002 è stabilita in Euro 35,00 mensili. Detta indennità passerà ad € 39,00 mensili a decorrere dal 01.01.2008

APE ORDINARIA

Con riferimento al 1° comma dell'art. 11 del CCPL 24 ottobre 2002 il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'Anzianità Professionale Edile Ordinaria, viene stabilito, a decorrere dal 01.07.2006, nella misura del 4,50%.

MUTUALIZZAZIONE DI ONERI VARI

Con riferimento al 2° comma dell'art. 16 del CCPL 24 ottobre 2002 il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina della disciplina di mutualizzazione di oneri vari viene stabilito, a decorrere dal 01.07.2006, nella misura dello 0,75%

FONDO PER LA SICUREZZA

Con riferimento al 4° comma dell'art. 33 "Fondo per la Sicurezza" del CCPL 24 ottobre 2002 il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri previsti dal 1° e dal 2° comma del medesimo art. 33 viene stabilito, a decorrere dal 01.07.2006, nella misura del 0,10%.

he

Bille

VALIDITÀ DECORRENZA E DURATA

Il contratto integrativo della provincia di Bergamo come modificato da presente accordo si applica a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo le diverse decorrenze previste nei singoli articoli, ed ha a valere sino al 31.12.2009, fatte salve disposizioni diverse derivanti dalla contrattazione nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (A.C.E.B.)

FILOA/CISL



Allegato C) art 27
Tabella per la determinazione dell'elemento economico territoriale per la Provincia di
Bergamo per il periodo 1° luglio 2006 - 31 agosto 2007

	_avoratori		Incidenza 30%	Importo mensile	Quota oraria
Sopra			40 500	,	
)a	10.501	а	12.500	27,0880	0,054
)a	8.500	a	12.500	23,7020	0,047
a	8.499	<u> </u>	10.500	20,3160	0,040
а	6.499	d	6.500	16,9300	0,033
otto	5.000	a	5.000	13,5440	0,027

Mumara I					
Numero I	inprese		incidenza 30%	Importo mensile	Quota oraria
Sopra					OIGIIA
Da	1 201		1.400	27,0880	0,054
)a	1.201	a	1.400	23,7020	0,047
)a	1.000	<u>a</u>	1.200	20,3160	0,047
a	999	a	. 800	16,9300	0,033
otto	799	<u>a</u>	600	13,5440	0,033
	600			10,0170	0,0270

avorate		incidenza 300/	June 1	
		incidenza 30 %	importo mensile	Quota oraria
			7	
1 201		1.400	27,0880	0,0540
	a	1.400		0,0472
	<u>a</u>	1.200		
999	a			<u>0,040</u> 5
799	а			0,0337
600		000[13,5440	0,0270
	1.201 1.000 999 799 600	1.201 a 1.000 a 999 a 799 a	1.400 1.201 a 1.400 1.000 a 1.200 999 a 800 799 a 600	1.201 a 1.400 27,0880 1.000 a 1.200 20,3160 999 a 800 16,9300 799 a 600 13,5440

	Ore C.I.G. mancanza lavoro		Incidenza 5%	Importo mensile	Quota oraria
Da Da	20,000	a	39.999	4,7404	
Da Da	40.000	a	59.999	4,0632	0,00944 0,00809
)a	60.000 120.001	<u>a</u>	120.000 [§]	3,3860	0,00675
а	160.001	<u>а</u> а	160.000	2,7088	0,00540
ltre	200.000		200.000	2,0316	0,00405
				0,0000	0

				0,0000	(
Monte salari i	Monte salari in milioni				
			Incidenza 5%	Importo mensile	Quota oraria
Oltre	110				
Da	90			4,7404	0,00944
Da	70	a	110	4,0632	0,00809
Da Da	70	<u>a</u>	90	3,3860	0,00675
Da .	65	<u>a</u>	65	2,7088	0,00540
Sotto	60	a	60	2,0316	0,00405
		·····		0,0000	.0

Poble

N

7

Vox

Allegato C) art 27
Tabella per la determinazione dell'elemento economico territoriale per la Provincia di
Bergamo a decorrere dal 1.09.2007

opra	avoratori	~	Incidenza 30%	Importo manali	
a			12.500	Importo mensile	Quota oraria
a	10.501	а	12.500		0,12
1	8.500	a		31,7390	0,11
	8.499	a	10.500	27,2220	0,09
	6.499	a	6.500	22,6850	0,078
to	5.000		5.000	18,1480	0,063

sopra	Imprese		Incidenza 30%	Importo mensile	0
da	1.004	·	1,400	36,2960	Quota oraria
da	1.201	а	1.400	31,7590	0,12
a	1.000	a	1.200	27,2220	0,11
а	999 799	a	800	22,6850	0,09
otto	600	a	600	18,1480	0,078 0,063

sopra			Incidenza 30%	Importo mensile	Quota oraria
da	1.201	a	1.400		0,12
la	1.000	a	1.400	31,7590	0,12
a	999	a	1.200	27,2220	0,092
	799	`	800	22,6850	0,078
otto	600		600	18,1480	0,063

da	nancanza lavoro	 _	Incidenza 5%	Imports -	
da	20.000	а		Importo mensile	Quota oraria
	40.000	a	39.999	6,3518	0,022
a	60.000		59.999	5,4444	
₹		a	120.000	4,5370	0,018
	120.001	а	160.000		0,015.
	160.001	a		3,6296	0,0125
re	200.000		200.000	2,7222	0,0094
				0,0000	0,0034

Monte salar	i in milloni			0,0000	
oltre	110		Incidenza 5%	Importo mensile	Quota oraria
da	90	а		6,3518	0,0220
a .	70	a	110	5,4444	0,0188
a a	70	 а	. 90	4,5370	0,0157
etto	65	a	65	3,6296	0,0125
AU	60		60	2,7222	0,0094
2 ()				0,0000	(

Blile

me